

27.07.2022



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/140/CU2/C2

**PARERE AL DDL CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO  
2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI  
FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO  
STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI” - C 3653**

*Punto 2) Odg Conferenza Unificata*

Le Commissioni riunite V e VI della Camera in sede referente, in ragione della situazione politica, hanno votato di dare mandato al relatore di riferire favorevolmente sul decreto-legge nel testo originario senza approvare alcun emendamento. Intendendosi conseguentemente respinte tutte le proposte emendative presentate.

**Le Regioni e le Province autonome esprimono parere favorevole al provvedimento nondimeno segnalano alcuni emendamenti al testo con l’auspicio che possano essere accolti in altri provvedimenti.**

**Emendamenti**

1. Cloud.....	1
2. Utilizzo risorse Polizze assicurative per turisti COVID-19.....	3
3. Emendamento compensi professionali avvocati .....	4
4. Tesoreria unica AREXPO.....	4
5. Disposizioni in materia di imposta di bollo .....	4

1. Cloud

2. Dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 40 bis (Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)*

“1. Dopo il comma 5, dell’art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

*5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l’omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall’anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l’acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell’articolo 3 della Legge 24*

*dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118."*

2. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27 , del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole "e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza"; dopo le parole "tra gli stanziamenti" sono inserite "e i finanziamenti".

## **Relazione**

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio *cloud as a service*, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

1. scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;
2. Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

- il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante;
- il DL 152/2021 prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l'utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

- prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud da parte delle Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell'ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l'acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma Cloud first e interoperabilità.



Quest'ultima, infatti, prevede testualmente: *“Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” capex in opex).”*

Nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *“... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs.”*

- estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.

## 2. Utilizzo risorse Polizze assicurative per turisti COVID-19

1. Dopo l'articolo 36 è aggiunto l'art. 36 bis:

*“Art. 36 bis (Semplificazione utilizzo risorse in favore del settore turistico)*

1. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 a utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che al 15 luglio 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione degli utilizzi e l'elenco dei beneficiari.

### Relazione

Il DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, prevede, all'articolo 43-ter *“Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica”* che:

*“1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.*


*2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021”.*

Termine prorogato con il DL 30 dicembre 2021, n. 228, al *“30 giugno 2022”*.

Il Decreto del Ministero del Turismo del 5 agosto 2021 *“Disposizioni applicative dell'art. 43-ter del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106”* ha approvato - sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa nella seduta del 4 agosto 2021 - il riparto del *“Fondo straordinario per il sostegno al turismo”* di 3 Mln€ per l'anno 2021.

Considerata la cessazione, dal 31 marzo u.s., dello stato di emergenza, con conseguente mutamento del contesto di riferimento, la proposta normativa mira ad autorizzare un utilizzo alternativo delle risorse trasferite alle Regioni e Province autonome per l'esercizio 2022 e non ancora utilizzate secondo le finalità previste dal comma 367 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il Fondo Unico del Turismo di parte corrente, riguardanti:

*“a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che giustificano*



*l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;*

*b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.”*

Ciascun ente dovrà relazionare entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse e indicarne i beneficiari. Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già trasferite ai bilanci regionali.

### **3. Emendamento compensi professionali avvocati**

1. All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole “Gli assegni in natura” aggiungere “i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014”.

#### **Relazione**

I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono da considerarsi un unicum non raffrontabile con altre voci stipendiali. L'emendamento qualifica i compensi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

### **4. Tesoreria unica AREXPO**

1. *Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis

1. È autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.

#### **Relazione**

L'emendamento è inserito Capo I – del decreto - legge inerente misure “Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato” e autorizza la società Arexpo S.p.A all'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai fini di favorire l'operato della stessa Società, su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sono autorizzate le operazioni di versamento e di prelevamento per le finalità statutarie.

Si ricorda che AREXPO SpA è società a partecipazione pubblica e la sua attività prevalente è con altre amministrazioni pubbliche.

La norma permette semplificazione nelle procedure di pagamento e incassi e risparmi a favore dell'intero sistema delle PA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

### **5. Disposizioni in materia di imposta di bollo**

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:



- a) la rubrica è così sostituita: «(Disposizioni in materia di imposta di bollo)»;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il periodo: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta" inserire le parole: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200,00 conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,".

### **Relazione**

L'emendamento risulta necessario a seguito dell'orientamento assunto dall'amministrazione finanziaria nei confronti degli enti pubblici, da ultimo con risposta ad interpello nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano nr. 905-104/2021, che va nella direzione dell'assoggettamento ad imposta di bollo nella diffusa fattispecie dei contratti conclusi nella forma dello scambio di corrispondenza (in passato i documenti di prassi sul tema erano discordanti).

La modifica normativa da chiarezza in merito all'applicazione dell'imposta di bollo su questa tipologia di contratti esentando tuttavia gli atti di importo inferiore di € 3.200,00. Tale soglia è stata determinata in considerazione del fatto che per ogni atto l'assoggettamento a bollo è previsto sia sulla proposta che sull'accettazione per un totale di € 32,00. In tal modo si consente di ridurre lo sproporzionato carico tributario negli affidamenti conclusi dagli enti pubblici (comprese le scuole di ogni ordine e grado) con micro, piccole e medie imprese qualora essi siano di importo minimale che produrrebbero peraltro riflessi negativi sull'approvvigionamento dei beni e servizi per gli enti in argomento.

La soglia potrebbe eventualmente essere determinata nella misura di € 10.000,00 in analogia all'importo definito all'art. 45 co.2 punto a) del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Decreto 28 agosto 2018, n. 129).

### **Relazione tecnica**

L'emendamento, sebbene preveda una limitazione all'utilizzo del bollo, stabilisce in modo chiaro il principio generale dell'applicazione dell'imposta sulla tipologia di contratti in esame, applicazione finora disattesa in larga parte nella prassi per la suaccennata non univoca interpretazione. Per questo motivo si ritiene che l'emendamento non generi un minor gettito per l'erario.

Roma, 27 luglio 2022

